



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

ORDINANZA N° 65

DEL 24/10/2015

IL SINDACO

OGGETTO : Norme di comportamento dei detentori di cani che transitano nei giardini, marciapiedi ed aree pubbliche in genere.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il numero sempre crescente dei cani da compagnia o da guardia posseduti nell'area del territorio comunale comporta la necessità di provvedere ad una regolamentazione del comportamento da tenersi da parte dei proprietari/detentori dei cani medesimi allorchè circolino all'interno dei giardini, marciapiedi ed aree pubbliche in genere, ove spesso vengono riscontrati abbandono di deiezioni animali con tutte le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica;

Vista la vigente normativa in ordine a quanto sopra indicato ed in particolare all'ordinanza del Ministro della Salute in data 06.08.2013 avente ad oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani" prorogata con ordinanza n. 03.08.2015;

Vista la Legge Regionale 59/2009 avente ad oggetto "Norme per la tutela degli animali" con particolare riferimento all'art. 22 comma 1 e 2;

Visto l'art. 40 della L.R. 59/2009;

Vista la legge 689/1981;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA

- 1- E' fatto obbligo, agli accompagnatori/detentori di cani nelle aree aperte al pubblico:
 - a) Di essere muniti di apposito involucro o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine;
 - b) Di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni con successivo smaltimento nei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti o nelle aree che ne risultino sprovviste nei cestelli porta rifiuti.
- 2- Ai proprietarie/o detentori di cani l'obbligo allorchè circolino nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico quali giardini, marciapiedi ed aree pubbliche in generale di tenere assicurati gli animali al guinzaglio non superiore a m 1,50 (come da vigente normativa).
- 3- Di vigilare per i detentori di cui sopra, con particolare attenzione sulla tenuta del cane al fine di evitare ogni possibile aggressione.
- 4- Oltre a quanto citato permane, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina con l'apposizione del relativo microchip.

Chiunque viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità penali, saranno erogate sanzioni come di seguito indicato:

1. Cane vagante non tenuto a guinzaglio da € 80,00 a € 480,00 conciliabile ai sensi della L 689/81 con € 160,00.
2. Imbrattamento del suolo pubblico con deiezioni non rimosse dal proprietario e/o detentore da € 80,00 a € 480,00 conciliabile ai sensi della L 689/81 con € 160,00
3. Mancato possesso di idonea attrezzatura così come sopra indicato per la raccolta delle deiezioni dal da € 80,00 a € 480,00 conciliabile ai sensi della L 689/81 con € 160,00

Gli Agenti della Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

F.to IL SINDACO
Dott. Piero Pii